



**MODELLO ORGANIZZATIVO
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Parte Speciale

Indice.....	2
PREMESSA	5
1. Controlli preventivi.....	5
2. Principi generali di comportamento.....	6
PROTOCOLLO 1 – REATI CONTRO LA PA.....	8
1. Introduzione.....	8
2. Fattispecie di Reato.....	8
3. Attività sensibili.....	8
4. Principi generali di comportamento.....	10
5. Protocolli preventivi per attività sensibili	10
5.1 Attività sensibili	10
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	11
5.3 Controlli preventivi specifici.....	11
5.4 Principi di comportamento.....	12
5.5 I controlli dell’ODV e i flussi informativi.....	14
6. Rischio residuo.....	15
PROTOCOLLO 2 – REATI SOCIETARI.....	16
1. Introduzione.....	16
2. Fattispecie di Reato.....	16
3. Attività sensibili.....	20
4. Principi Generali di comportamento.....	20
5. Protocolli previsti per attività sensibili	21
5.1 Attività sensibili	21
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	21
5.3 Controlli preventivi specifici	22
5.4 Principi di comportamento	23
5.5 I controlli dell’ODV e i flussi informativi.....	24
6. Rischio residuo.....	25
PROTOCOLLO 3 – REATI DI RICETTAZIONE E DI RICICLAGGIO.....	26
1. Introduzione	26
2. Fattispecie di Reato.....	27
3. Attività sensibili	29
4. Principi generali di comportamento.....	29
5. Protocolli preventivi per attività sensibili.....	30
5.1 Attività sensibili.....	30
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	31
5.3 Controlli preventivi specifici.....	31
5.4 Principi di comportamento.....	32
5.5 I controlli dell’ODV e i flussi informativi.....	34
6. Rischio residuo.....	35
PROTOCOLLO 4 – REATI ASSOCIATIVI E TRANSNAZIONALI.....	36
1. Introduzione	36
2. Fattispecie di Reato.....	36
a) Reati di associazione	36

b) Reati di traffico di migranti e immigrazioni clandestine.....	38
c) Reati di intralcio alla giustizia.....	39
3. Attività sensibili	41
4. Principi generali di comportamento	42
5. Protocolli preventivi per attività sensibili	42
5.1 Attività sensibili.....	42
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	42
5.3 Controlli preventivi specifici	42
5.4 Principi di comportamento	43
5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi	43
6. Rischio residuo.....	44
PROTOCOLLO 5 – REATI INFORMATICI	45
1. Introduzione	45
2. Fattispecie di Reato.....	45
3. Attività sensibili.....	48
4. Principi generali di comportamento.....	48
5. Protocolli preventivi per attività sensibili.....	49
5.1 Attività sensibili.....	49
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	49
5.3 Controlli preventivi specifici.....	49
5.4 Principi di comportamento.....	50
5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi.....	50
6. Rischio residuo.....	51
PROTOCOLLO 6 – REATI IN VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	52
1. Introduzione	52
2. Fattispecie di Reato.....	52
3. Attività sensibili	54
4. Principi generali di comportamento.....	56
5. Protocolli preventivi per attività sensibili.....	57
5.1 Attività sensibili.....	57
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	57
5.3 Controlli preventivi specifici.....	58
5.4 Principi di comportamento.....	58
5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi.....	62
6. Rischio residuo.....	63
PROTOCOLLO 7 – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	64
1. Introduzione	64
2. Fattispecie di Reato.....	64
3. Attività sensibili.....	66
4. Principi generali di comportamento.....	67
5. Protocolli preventivi per attività sensibili.....	68
5.1 Attività sensibili.....	68
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	68

5.3 Controlli preventivi specifici.....	69
5.4 Principi di comportamento.....	69
5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi.....	69
6. Rischio residuo.....	70
PROTOCOLLO 8 – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	71
1. Introduzione	71
2. Fattispecie di Reato.....	71
2.1 Reati di cui all'art. 25- <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001.....	71
2.2 Reati di cui all'art. 25- <i>terdecies</i> D.lgs. 231/2001.....	74
3. Attività sensibili	74
4. Principi generali di comportamento.....	75
5. Protocolli preventivi per attività sensibili.....	75
5.1 Attività sensibili.....	75
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	76
5.3 Controlli preventivi specifici.....	76
5.4 Principi di comportamento.....	77
5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi.....	77
6. Rischio residuo.....	78
PROTOCOLLO 9 – REATI AMBIENTALI.....	79
1. Introduzione.....	79
2. Fattispecie di Reato.....	79
3. Attività sensibili	84
4. Principi generali di comportamento.....	85
5. Protocolli preventivi per attività sensibili.....	86
5.1 Attività sensibili.....	86
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	86
5.3 Controlli preventivi specifici.....	86
5.4 Principi di comportamento.....	87
5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi.....	88
6. Rischio residuo.....	89
PROTOCOLLO 10 – REATI TRIBUTARI	90
1. Introduzione	90
2. Fattispecie di Reato.....	90
3. Attività sensibili	93
4. Principi generali di comportamento.....	93
5. Protocolli preventivi per attività sensibili.....	93
5.1 Attività sensibili.....	93
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta	93
5.3 Controlli preventivi specifici.....	94
5.4 Principi di comportamento.....	95
5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi.....	96
6. Rischio residuo.....	97

PREMESSA

Nella presente Parte Speciale, per ciascuna famiglia di reati e attività a rischio reato, vengono esemplificate le ipotesi di reato astrattamente perpetrabili nel contesto operativo della Società e individuati gli strumenti di controllo specifici, nonché i principi di comportamento da adottare a presidio dei rischi per la prevenzione di commissione dei reati puniti dal Decreto.

Sono stati creati n. 10 specifici Protocolli – corrispondenti alle categorie di reato contenenti specifici articoli di reato – vincolanti per i destinatari del Modello, la violazione dei quali comporta l'applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella Parte Generale.

Per ciascuna attività sensibile a rischio di commissione dei reati presupposto, sono individuati i Principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Ai principi di controllo e di comportamento enunciati nei paragrafi seguenti ed in parte contenuti nel Codice Etico, si aggiungono le disposizioni interne e le procedure aziendali, più specifiche, adottate all'interno della Società per ciascuna delle attività sensibile.

In ogni caso ed indipendentemente da quanto indicato nella regolamentazione interna e nelle procedure aziendali, Cosmosol fa propri i seguenti Controlli preventivi (standard di controllo) e Principi generali di comportamento che dovranno, quindi, essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello.

1. Controlli preventivi (standard di controllo)

• Livelli autorizzativi

I soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali:

- sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato tramite delega interna;
- gli incarichi a soggetti terzi devono essere conferiti con lettera di incarico/nomina ovvero stabiliti nelle clausole contrattuali;
- operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dall'Amministratore Delegato.

Gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati:

- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia per natura di spesa ed impegno nonché le responsabilità gestionali;
- la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.

• Segregazione dei compiti

Lo svolgimento dei compiti all'interno della Società è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla. Ciò posto, le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker e checker*.

- **Tracciabilità del processo**

L'operatività svolta all'interno della Società è regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle comunicazioni inerenti le specifiche di cui ai reati previsti dal Decreto. Pertanto:

- ciascuna fase relativa ai singoli processi deve risultare da apposita documentazione scritta o deve essere previsto l'utilizzo di sistemi informatici che garantiscano la tracciabilità delle informazioni elaborate;
- ogni accordo/convenzione/contratto è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

- **Attività di controllo**

Le attività disciplinate dalla normativa interna e dal modello di controllo volte ad assicurare che i processi operativi si svolgano in conformità alle disposizioni regolamentari e legislative di riferimento.

Rilevano, inoltre:

- **Sistemi premianti o di incentivazione**

I sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con la specifica policy aziendale e le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

- **Formazione**

E' prevista la sistematica erogazione di attività specificamente dedicate alla formazione continua dei dipendenti e dei collaboratori sulle attività sensibili a rischio reati 231.

- **Attività di monitoraggio:**

Le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'OdV attraverso l'invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo.

2. Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, Dipendenti, Collaboratori della Società, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, nonché atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzarle;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- violare principi e disposizioni previste nel Modello, nel Codice Etico, nel Regolamento disciplinare e nelle Disposizioni interne.

Inoltre, i medesimi soggetti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nello svolgimento delle attività della Società, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al loro rispetto;
- i rapporti e gli adempimenti con soggetti terzi devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

1. Introduzione

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2. Fattispecie di Reato

I reati contro la PA possono essere distinti in due macro-categorie:

a) *Reati contro il Patrimonio della PA* (richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001):

- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898).

b) *Reati contro la P.A.* (richiamati dall'art. 25 e art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001):

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)⁵
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari della Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (richiamato dall'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001).

3. Attività Sensibili

Le principali attività a rischio nell'ambito dei Reati configurabili nei rapporti con la P.A. che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Rapporti con Amministrazione finanziaria;
2. Rapporti con le Autorità di Vigilanza;

3. Gestione dei contenziosi.

In relazione alle suddette attività sensibili sono state individuate le Funzioni Aziendali che presentano un rischio potenziale:

- a) Amministratore delegato: la funzione si considera a rischio relativamente ai poteri di rappresentanza conferiti al fine di intrattenere rapporti anche se indiretti con la P.A. (per iscritto e di persona). Inoltre, la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione delle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e in particolare nella gestione dei rapporti con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni in caso di ispezioni fiscali e giudiziali, nonché in relazione alle attività di gestione e controllo della contabilità;
- b) Gestione Amministrativa: la presente funzione è considerata a rischio in considerazione dei rapporti intrattenuti dalla medesima Società con le diverse pubbliche amministrazioni locali;
- c) IT: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione di sistemi informatici per la trasmissione di flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- d) Sicurezza – Ambiente (impianti): la funzione è a rischio nella gestione dei rapporti con gli organismi locali di vigilanza e di controllo locali, in particolare per le materie ambientali e di sicurezza.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
- Rapporti Amministrazione finanziaria	- Reati contro il patrimonio della PA	RISCHIO MEDIO
- Rapporti con le Autorità di vigilanza	- Reati contro la PA	RISCHIO ALTO
- Gestione dei contenziosi	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	RISCHIO BASSO

4. Principi generali di comportamento

Nell'ambito dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto a tutti i Dipendenti e agli Esponenti Aziendali di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro;
- b) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono essere formalmente stati individuati dalle istruzioni di servizio oppure investiti di tale potere tramite apposite deleghe e/o procure, che rispondano ai seguenti requisiti:

- adeguatezza della delega conferita rispetto alla responsabilità e alla posizione ricoperta dal delegato nell'ambito della struttura organizzativa aziendale;
- definizione specifica ed inequivoca dei poteri attribuiti;

Tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. deve essere conservata con modalità che ne permetta la pronta individuazione.

Durante le ispezioni, verifiche e accertamenti deve essere garantita la presenza almeno di due esponenti aziendali (possibilmente appartenenti a Unità organizzative diverse).

Nell'ambito dei contenziosi davanti all'Autorità giudiziaria:

- a) divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, se presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle disciplinate all'art. 377bis del codice penale;
- b) divieto di agire al fine di influenzare il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte l'autorità giudiziaria.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile

Negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con soggetti pubblici e privati mediante gara pubblica o trattativa privata ed esecuzione di contratti di vendita: riguarda le attività concernenti (i) la predisposizione e presentazione delle informazioni e certificazioni atte a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi necessari alla partecipazione al bando di prequalifica e/o al bando di gara nell'ambito di gare indette da privati e da Enti/Istituzioni della Pubblica Amministrazione, nonché le attività volte alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, stipulazione di contratti di vendita e di fornitura di prodotti farmaceutici; (ii) le attività poste in essere al fine di assicurare la regolare esecuzione di quanto previsto nei contratti, sia le attività di fatturazione e di amministrazione dei rapporti con la clientela, anche con riguardo alle lamentele avanzate dalla stessa e alle relative penali attuate.

Gestione dei rapporti istituzionali, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la gestione di adempimenti, dei rapporti con le istituzioni e/o con le Autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge: (i) le attività di promozione istituzionale e delle tematiche aziendali con contenuto normativo e/o regolamentare presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, sia nazionali sia internazionali, quali Ministeri, Regioni, Province, Enti Locali; (ii) le attività concernenti sia la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in riferimento alla realizzazione di adempimenti amministrativi (es. oneri legati al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi), sia il controllo dei rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria quali Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc. per la conduzione di adempimenti di natura fiscale (es. Dichiarazione IVA, Modello UNICO, Modello 770, etc.); (iii) le attività riguardanti la gestione delle relazioni con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. AIFA, Ministero della Salute, etc.) nel corso dell'espletamento delle attività aziendali.

Gestione dei rapporti con Funzionari Pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione: riguarda le attività di gestione delle visite ispettive (es. AIFA, ARPA, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza), della loro verbalizzazione, conduzione e recupero dei rilievi svolti dalla PA.

Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali: riguarda la gestione dell'attività legata al controllo dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi sia passivi, nonché il controllo dei rapporti con i consulenti legali esterni.

5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta

Il processo di negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con soggetti pubblici e privati potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara. Il processo di negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con soggetti pubblici e privati potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA tramite l'aggiudicazione di una procedura di gara in assenza dei requisiti richiesti.

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ad adempimenti quali, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni o permessi potrebbe presentare profili di rischio inerenti al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società induca in errore la P.A. non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponga in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla P.A.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti amministrativi rientrano nel processo sensibile, a titolo esemplificativo, tutte le attività legate alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in occasione di richieste di permessi, autorizzazioni e licenze per lo svolgimento delle attività di Cosmosol; la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per tematiche legate alla sicurezza, igiene ed ambiente; l'invio di comunicazioni o documentazioni previste/richieste dalla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle attività della Società; ecc.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, ASL, ARPA, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegni o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di corruzione per il compimento di un atto del proprio ufficio qualora ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società ceda denaro ad un giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

5.3 Controlli preventivi specifici

• Livelli autorizzativi

gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

• **Segregazione dei compiti**

gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

• **Tracciabilità del processo**

gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• **Attività di controllo**

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

1) Nell'ambito dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto a tutti i Dipendenti e agli Esponenti Aziendali di: a) effettuare o promettere elargizioni in denaro; b) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche; c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

2) Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono essere formalmente stati individuati dalle istruzioni di servizio oppure investiti di tale potere tramite apposite deleghe e/o procure, che rispondano ai seguenti requisiti:

- adeguatezza della delega conferita rispetto alla responsabilità e alla posizione ricoperta dal delegato nell'ambito della struttura organizzativa aziendale;
- definizione specifica ed inequivoca dei poteri attribuiti;

3) Tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. deve essere conservata con modalità che ne permetta la pronta individuazione.

4) Durante le ispezioni, verifiche e accertamenti deve essere garantita la presenza almeno di due esponenti aziendali (possibilmente appartenenti a Unità organizzative diverse).

5) Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività sensibile è fatto obbligo di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto delle regole adottate dalla Società per la gestione delle attività ispettive;
- individuare i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso la Pubblica Amministrazione ovvero di inoltrare comunicazioni di qualsiasi natura alla stessa;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia, che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità e che sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- mantenere, ove possibile, un'adeguata segregazione fra le funzioni che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa al processo;
- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.

6) Nell'ambito della gestione dei contenziosi è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi ed al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente l'attività

lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

E' compito dell'Organismo di Vigilanza: a) verificare periodicamente la segregazione di funzioni; b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere con la P.A. e le modalità con cui gli stessi si espletano; c) indicare all'Organo Amministrativo le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto; d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "Reati contro la Pubblica Amministrazione" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Eventuali modifiche dei poteri societari (nuove deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- Indicazione delle modalità di controllo effettuate per i rimborsi spese;
- Elenco di nuove procedure adottate da Agrosistemi o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio;
- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale;
- un report sull'andamento dei contenziosi attivi e passivi;

- le notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali (ad es.: fornitori, consulenti, etc...) in indagini relative alla commissione di reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
- Rapporti Amministrazione finanziaria - Rapporti con le Autorità di vigilanza	- La Società partecipa raramente a gare di appalto - Procedure generali di controllo preventivo	RISCHIO BASSO
	- Controllo flussi finanziari - Segregazione di funzioni - Procedure generali di controllo preventivo	RISCHIO MEDIO
- Gestione dei contenziosi	- Rapporti contrattuali stipulati nel rispetto dei principi adottati dalla Società (Codice Etico/Disciplinare)	RISCHIO BASSO

1. Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati societari indicati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie ivi contemplate che potrebbero ritenersi astrattamente applicabili a Cosmosol.

2. Fattispecie di reato

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorché, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- Impedito controllo (art. 2625 c. c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa

presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (i "Soggetti Corruptibili"), di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o

altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori “attivi” e pertanto saranno sanzionate ai sensi del Decreto le società i cui manager (ovvero rappresentanti, procuratori, mandatari, etc...) avranno dato o promesso denaro o altra utilità ai Soggetti Corrutibili.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori “attivi” e pertanto saranno sanzionate ai sensi del Decreto le società i cui manager (ovvero rappresentanti, procuratori, mandatari, etc..) avranno dato o promesso denaro o altra utilità ai Soggetti Corrutibili.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

3. Attività Sensibile

Le principali Attività Aziendali che presentano un rischio potenziale nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Predisposizione delle comunicazioni sociali e delle scritture contabili.

Nell'ambito dei Reati Societari, sono state individuate le Attività che presentano un rischio potenziale nella commissione delle fattispecie di Corruzione tra Privati:

- 1) Vendita dei prodotti attraverso contratti bilaterali con parti private;
- 2) Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi;
- 3) Gestione dei Fornitori;
- 4) Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti;
- 5) Gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri.

Funzioni Aziendali a Rischio

In relazione alle suddette Attività a Rischio sono stati individuati i seguenti Organi Sociali e le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Amministratore Unico: la presente funzione si presenta a rischio in relazione ai rapporti intrattenuti con l'Autorità di Vigilanza, alla gestione delle visite ispettive e alla predisposizione di memorie in risposta di richieste istruttorie.
- b) Gestione amministrativa: la presente funzione si presenta a rischio in relazione alla gestione degli adempimenti contabili e alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. La presente funzione si presenta inoltre a rischio in relazione alla gestione del contenzioso fiscale e alla predisposizione di memorie in risposta di richieste istruttorie e/o ispettive.
- c) Responsabile ordini di acquisto: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione dei fornitori.
- d) Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro (impianti): le presenti funzioni si presentano a rischio in relazione alla gestione dei rapporti con enti certificatori.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione delle comunicazioni sociali e scritture contabili - Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi - Gestione dei Fornitori - Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito - Gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri 	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione tra privati - Induzione alla corruzione tra privati - False comunicazioni sociali - Ostacolo alle comunicazioni sociali 	<p>RISCHIO MEDIO</p>

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali - di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25ter del D.Lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della società;
2. garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l'attività stessa, ivi compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
3. evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato di cui alla presente Parte Speciale;
4. evitare in ogni modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Società;
5. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con clienti (attuali o potenziali), Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese. Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV, secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello, qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati.

La Società, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) adotta specifiche procedure volte a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi;
- b) si assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria della Società;
- c) adotta politiche di remunerazioni in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti fittizi o scritture non registrate;
- e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva, nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi;

- f) prevede che tutti i contatti, ivi inclusi quelli con gli esponenti aziendali di società di certificazione in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente vengano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti individuati da apposite istruzioni di servizio, e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite – per l’adempimento dell’incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l’indipendenza;
- g) nei rapporti con gli istituti di credito, prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l’istruttoria posta in essere dall’istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;
- h) nella gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri, prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti e ciò al fine di monitorare eventuali condotte volte ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli, nonché, prevede che i rapporti con i periti e gli altri soggetti coinvolti nel processo di liquidazione siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti individuati da apposite istruzioni di servizio e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario per l’adempimento dell’incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l’indipendenza.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile

Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere: riguarda le attività poste in essere al fine di rilevare, registrare e rappresentare l’attività societaria nelle scritture contabili, nonché riguardanti la redazione e l’emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione): riguarda le attività concernenti la preparazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione), compresa la preparazione della documentazione connessa all’oggetto delle stesse per garantire a ciascun partecipante di esprimere un parere sui temi di propria competenza soggetti ad approvazione.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e appalti): riguarda le attività concernenti gli acquisti di beni e servizi e quindi i rapporti contrattuali con i fornitori.

5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta

Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere. Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del Bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l’approvazione di

un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione). La gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei reati societari nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o i Sindaci della Società, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Società. La gestione delle attività assembleari, nell'ambito degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di illecita influenza sull'assemblea nell'ipotesi in cui, ad esempio, taluno, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Gestione dei flussi finanziari. La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consenta alla Società l'accantonamento di fondi da impiegare per finalità corruttive.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e appalti). La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

5.3 Controlli preventivi specifici

• Livelli autorizzativi

gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

• Segregazione dei compiti

gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

• **Tracciabilità del processo**

gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• **Attività di controllo**

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, oltre ai principi generali contenuti nel par. 4., devono rispettarsi i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento alle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. La Società, ad integrazione dei principi di seguito descritti, può attivare programmi di informazione e formazione periodica degli Esponenti Aziendali sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

Predisposizione delle comunicazioni sociali e dei documenti contabili

La redazione delle comunicazioni sociali e dei documenti contabili deve essere effettuata in base ai seguenti principi: a) determinazione chiara, completa e precisa dei dati, delle informazioni e dei criteri contabili per l'elaborazione dei documenti e della tempistica per la loro consegna agli organi aziendali competenti; b) trasmissione di dati e informazioni ai soggetti addetti alla predisposizione dei documenti in oggetto attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione di coloro che hanno inserito i dati nel sistema; c) documentabilità di tutte le operazioni contabili attraverso la conservazione di tutta la documentazione che ne comprovi l'esatta esecuzione.

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento agli adempimenti della Società nei confronti di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni, le relative attività devono essere svolte in base ai seguenti principi: a) attuazione di tutti gli interventi e i presidi di natura organizzativo contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni, avvalendosi anche dell'ausilio degli outsourcer informatici, per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle autorità deputate a rilevarli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile; b) nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte dei soggetti delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del soggetto incaricato di interloquire con l'autorità; c) alle ispezioni svolte dalle autorità pubbliche devono partecipare, in rappresentanza della Società, soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dell'ispezione con le modalità descritte nelle Parte Generale.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

In aggiunta agli accorgimenti adottati dalla Società, si dispone l'attuazione delle seguenti regole integrative: a) attivazione, nell'ambito della Formazione 231, di un programma di formazione per il personale che partecipa al processo di predisposizione del bilancio per i rischi connessi ai Reati societari; b) previsione di riunioni periodiche tra l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, con particolare riferimento al sistema dei controlli interni; c) formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure interne aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di Reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali avvalendosi anche delle funzioni di controllo;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle eventuali procedure interne in merito alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e fiscale;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità e sull'osservanza delle procedure eventualmente adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "Reati Societari" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

- Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento.
- Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.
- Comunicazioni e/o richieste istruttorie scritte ricevute da parte delle Autorità di Vigilanza e relative note di risposta.
- Elenco dei contenziosi giudiziali e delle controversie stragiudiziali in corso e breve descrizione dello status quo di ciascuno di essi
- Elenco di nuove procedure adottate da Cosmosol di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio
- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio della presente Parte Speciale.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
<ul style="list-style-type: none">- Predisposizione delle comunicazioni sociali e scritture contabili- Vendita dei prodotti attraverso contratti bilaterali con parti private- Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi- Gestione dei Fornitori- Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito	<ul style="list-style-type: none">- Segregazione di funzioni- Aggiornamento di regolamenti e - procedure interne- Procedure generali di controllo preventivo- Formazione e informazione del personale	RISCHIO BASSO

1. Introduzione

Conoscere la struttura e la modalità di realizzazione di una fattispecie di reato, dalla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 deriva il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. **25-octies** del Decreto (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi superiori alle soglie di legge con strumenti di pagamento non tracciabili ed assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in apposito archivio. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal D. Lgs. 231/2007, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge 197/1991. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti e/o del finanziamento al terrorismo:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a euro 1.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
3. l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere, qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
5. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Con d. lgs. n. 184/2021, che ha attuato la direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. 25-octies.1,

con il quale sono stati inseriti i seguenti reati presupposto tra quelli già presenti nel novero del d.lgs. 231/2001:

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493 ter c.p.);

- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493 quater c.p.);

- *Frode informatica* (art. 640 ter c.p.)

2. Fattispecie di Reato

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Finanziamento del Terrorismo**

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D.Lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005. Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti". La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

3. Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Fermo restando che Cosmosol non è destinataria di specifici obblighi di identificazione e segnalazione ex D.Lgs. 231/2007, la stessa ha ritenuto comunque, in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, di predisporre la presente Parte Speciale a presidio di un'area comunque a rischio di commissione Reati, il cui elemento determinante è costituito dai rapporti con Consulenti e Fornitori nell'ambito dei quali si può rinvenire a carico di coloro che agiscono per la Società una finalità illecita o la consapevolezza di una altrui finalità illecita. Di seguito sono elencate le Attività che presentano un rischio potenziale e che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati qui considerati:

- 1) rapporti con i Consulenti e Fornitori;
- 2) investimenti patrimoniali;
- 3) gestione di flussi finanziari.

Nell'ambito delle suddette Attività a Rischio risultano coinvolte le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Responsabile Ordini di acquisto: la presente funzione si considera a rischio in relazione alle attività di selezione di fornitori e consulenti;
- b) Amministratore delegato: la presente funzione si considera a rischio in relazione alla gestione dei flussi finanziari da e verso soggetti terzi;
- c) Gestione Amministrativa: la funzione si presenta a rischio in relazione alla possibilità che vengano effettuate attività di investimento in paesi a rischio di terrorismo.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
- Rapporti con i Consulenti e Fornitori - Investimenti patrimoniali - Gestione di flussi finanziari	- Riciclaggio - Ricettazione - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	RISCHIO MEDIO
	- Finanziamento del terrorismo	RISCHIO BASSO

4. Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano - nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio sopra indicate - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto. In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di riciclaggio e di terrorismo;
- 2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione di Fornitori anche stranieri;
- 4) non intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- 5) non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- 6) non utilizzare strumenti finanziari anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- 7) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- 8) non riconoscere compensi in favore di controparti contrattuali tra cui Fornitori e Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile

Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany: riguarda le attività concernenti la gestione dei flussi finanziari in entrata (incluse note di credito e rimborsi) sui conti correnti, flussi finanziari in uscita e riconciliazioni bancarie.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e appalti): riguarda le attività concernenti gli acquisti di beni e servizi.

Gestione imposte e tasse: riguarda le attività relative la gestione, il controllo e l'amministrazione del pagamento di imposte e tasse riguardanti l'attività societaria.

Negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con soggetti pubblici e privati mediante gara pubblica o trattativa privata ed esecuzione di contratti di vendita: riguarda le attività concernenti (i) la predisposizione e presentazione delle informazioni e certificazioni atte a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi necessari alla partecipazione al bando nell'ambito di gare indette da privati e da Enti/Istituzioni della Pubblica Amministrazione facenti, nonché le attività volte alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, stipulazione di contratti di vendita e di fornitura di prodotti chimico-industriali; (ii) le attività poste in essere al fine di assicurare la regolare esecuzione di quanto previsto nei contratti, sia le attività

di fatturazione e di amministrazione dei rapporti con la clientela, anche con riguardo alle lamentele avanzate dalla stessa e alle relative penali attuate.

5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta

La gestione dei flussi finanziari e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accetti denaro proveniente da attività illecite.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di ricettazione nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La gestione di imposte e tasse potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La gestione delle gare potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui la Società, avendo ottenuto l'aggiudicazione di una procedura di gara illecitamente e tramite la commissione del reato di turbata libertà degli incanti, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative le utilità illecite ottenute tramite la succitata condotta, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

5.3 Controlli preventivi specifici

• Livelli autorizzativi

gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

• **Segregazione dei compiti**

gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

• **Tracciabilità del processo**

gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• **Attività di controllo**

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività sensibile è fatto obbligo di:

- garantire il rispetto delle policy e regole adottate dalla Società in merito alla gestione delle risorse finanziarie e gestione del credito;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di idonei poteri;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e comunque approvate dalle funzioni competenti;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- ove la gestione della tesoreria e dei flussi finanziari sia effettuata da parte di società del Gruppo assicurarsi che le stesse operino nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e rendicontabilità delle operazioni, attuando, tra le altre, idonei controlli.
- fissare limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative;
- assicurarsi che i rapporti intercompany siano regolati tramite specifici contratti;
- garantire il monitoraggio e l'analisi dei crediti scaduti o in scadenza;
- assicurarsi che il passaggio a perdita di crediti venga effettuata solo sulla base di documentazione certa ed attendibile, attestante l'effettiva irrecuperabilità del credito, ed approvata per iscritto da funzioni dotate di idonei poteri;
- garantire la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni coinvolte nel processo;

- garantire il rispetto dei principi di comportamento previsti all'interno della Parte Speciale 2, per l'attività sensibile "Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere";
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti delle Autorità di Vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali ed infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione delle fiscalità;
- ove per la gestione degli aspetti fiscali si faccia ricorso a consulenti/fornitori esterni, garantire che gli stessi siano soggette a processo di qualifica e che i rapporti con le stesse, siano formalizzati tramite contratti scritti tra le parti contenenti clausole che specifichino:
 - che il fornitore/consulente dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che il fornitore/consulente dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurarsi che tutti i rapporti intercompany siano formalizzati tramite appositi contratti;
- determinare prezzi di trasferimento congrui, adeguatamente valutati, in linea con i benchmark di mercato e definiti all'interno dei suddetti contratti.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti in paesi con fiscalità privilegiata elencati nella Black List predisposta dall'OCSE e diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti con Società facenti parte del Gruppo;
- autorizzare il passaggio a perdita di crediti senza che ve ne siano i requisiti;
- effettuare operazioni al fine di eludere le normative fiscali;
- porre in essere operazioni o attività che possano configurare i reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 e s.m.i.;

- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza: a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo; b) proporre eventuali modifiche delle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società; c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di Reati di "Ricettazione, Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo", nonché di "Delitti con finalità di terrorismo" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Elenco di nuovi Consulenti e Fornitori, con indicazione degli acquisti effettuati con eccezione al normale iter di qualificazione.
- Elenco di controparti contrattuali (inclusi fornitori di materie prime) che hanno sede in Paesi compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca D'Italia).
- Elenco dei pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 999,00 specificando i) il soggetto destinatario e ii) il motivo del pagamento in contanti.
- Elenco di pagamenti rilevanti effettuati a favore di enti con sede legale in paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali.
- Descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari.
- Elenco dei corsi di formazione organizzati nell'ambito della Formazione 231 e che trattino, tra l'altro, di riciclaggio e terrorismo, con indicazione dei soggetti partecipanti.
- Elenco di nuove procedure adottate da Cosmosol o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
<ul style="list-style-type: none">- Rapporti con i Consulenti e Fornitori- Investimenti patrimoniali- Gestione di flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none">- Segregazione di funzioni- Formazione e informazione del personale- Verifica controparti contrattuali- Diniego utilizzo denaro contante per importi superiori ai limiti normativi- Procedure generali di controllo preventivo- Tracciabilità accordi su investimenti	RISCHIO BASSO

1. Introduzione

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto (art. 10) la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale. Per qualificare una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita: o sia commessa in più di uno Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

2. Fattispecie di Reato

a) Reati di associazione

- **Associazione per delinquere** (art. 416 Cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 60014, 60115, 601-bis16 e 60217, nonché all'articolo 12, comma 3-bis18, del testo unico delle disposizioni concernenti la
- disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis19, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater20, 609-quinquies21, 609-octies22, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies23, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma24”.

- **Associazioni di tipo mafioso** (art. 416 bis Cod. pen.)

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 25

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis e 291-ter del presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- Delitto di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); Tale reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, nonché i reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.lgs 286/1998.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (Art. 416-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell’art. 416 – bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

b) Reati di traffico di migranti e immigrazioni clandestine

- **Traffico di migranti** (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commetta atti diretti a procurare l'ingresso illegale di un soggetto nel territorio dello Stato, in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione. Oppure un soggetto commetta atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, commetta tali atti al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorendone la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di circa 15.000 Euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 c.p. non costituiscono reato le attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero di procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: I. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; II. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; III. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; IV. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies c.p.» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286».

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.000 Euro.

c) Reati di intralcio alla giustizia

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

(art. 377- bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni. Nei predetti casi alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la somma di circa 775 mila euro. Con riferimento a tali tipologie di reati non sono previste sanzioni interdittive.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter Cod. pen.)**

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. pen.)**

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895) (art. 407, c. 2, lettera a), numero 5) c.p.p.)

“Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.”

3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore le Aree ipoteticamente Sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei Reati transnazionali, riguardano in via generale le attività riconducibili a rapporti con soggetti non residenti in Italia. Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità che possono comportare la commissione dei reati analizzati nella presente Parte Speciale.

In particolare, sebbene difficilmente configurabili nell'ambito in cui Cosmosol agisce, possono risultare potenzialmente sensibili:

- contratti internazionali di acquisto o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- le attività con soggetti terzi ovvero i rapporti con o i Collaboratori esterni, i fornitori, i Clienti ed i Partner stranieri, con particolare riferimento alle attività a rischio; in particolare si segnala che il rischio esiste ogni qual volta si instauri un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. “a rischio”. Per controparti a rischio si intende quei soggetti indicate nelle cosiddette Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale. Le liste ufficiali sono quelle curate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (ad es. GAFI); - transazioni ed investimenti finanziari con controparti estere; - attività aziendali che prevedono l’ingresso di una persona nel territorio di uno Stato; - rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
- contratti internazionali di acquisto o vendita -attività con soggetti terzi/Collaboratori/Partners stranieri	- Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, cod. pen.)	RISCHIO MEDIO

- gestione flussi finanziari		
------------------------------	--	--

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel codice di Condotta della Società, che qui si intende integralmente richiamato, al fine di prevenire il verificarsi di delitti contro la personalità individuale.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo ed i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

<p>5.1 Attività sensibile</p> <p>Richiamo al paragrafo 2 della presente sezione.</p>
<p>5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta</p> <p>Con riferimento al reato di associazione a delinquere, si fa riferimento ad esempio all'azione di soggetti riferibili a Cosmosol o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, medici ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.) anche mediante: a) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro b) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.</p> <p>Con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il reato potrebbe dirsi integrato qualora un soggetto riferibile a Cosmosol ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.</p>
<p>5.3 Controlli preventivi specifici</p> <p>• Livelli autorizzativi gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione specifici livelli di approvazione; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.</p> <p>Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> · leggi e normative vigenti; · principi di lealtà, correttezza e chiarezza; · Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001.

• Segregazione dei compiti ed Attività di controllo

L'attività di controllo si basa sulla segregazione dei compiti e gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

5.4 Principi di comportamento

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Società. È fatto assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 24-bis del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

E' compito dell'Organismo di Vigilanza: a) verificare periodicamente la segregazione di funzioni; b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere e le modalità con cui gli stessi si espletano; c) indicare all'Organo Amministrativo le opportune integrazioni e le situazioni connotate da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto; d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "Reati contro la personalità individuale" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Eventuali modifiche dei poteri societari (nuove deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- Indicazione delle modalità di gestione dei colloqui con il personale da assumere;

- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale;
- le notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali (ad es.: fornitori, consulenti, etc...) in indagini relative alla commissione di reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
-contratti internazionali di acquisto o vendita -attività con soggetti terzi/Collaboratori/Partners stranieri	- Procedure generali di controllo preventivo ed assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure	RISCHIO BASSO
- gestione flussi finanziari	- Segregazione di funzioni -Supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" da parte dei soggetti che svolgono attività di controllo.	RISCHIO BASSO

1. Introduzione

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art.7, del 18 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001. Tale legge, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre a apportare al Codice di Procedura Penale alcune modifiche finalizzate a regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione/sequestro dei dati informatici, introduce, con **l'art. 24-bis**, nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di illecito amministrativo, commesse in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2. Fattispecie di Reato

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter Cod. pen.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (Art. 617-quater Cod. pen.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

- **Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (Art. 617-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici** (Art. 635-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (Art. 635-ter. Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (Art. 635-quater Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (Art. 635-quinquies Cod. pen.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (Art. 615-quater Cod. pen.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (Art. 615-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

- **Documenti informatici** (Art. 491-bis Cod. pen.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (Art. 640-quinquies Cod. pen.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

- **Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica** (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

3. Attività Sensibili

Le attività sensibili per le quali è maggiore il rischio di esposizione ai reati informatici e di trattamento illecito dei dati sono riconducibili a due “macro-aree”:

1. Gestione dei Processi di “Information Technology”,
2. Gestione delle Attività di Controllo sui Processi IT, che richiedono attività, azioni e interventi di pertinenza, rispettivamente, dell’“Outsourcer”, nella veste di fornitore e gestore del servizio, e della società, nella qualità di utente e interlocutore unico che assicura la funzione di supporto e controllo informatico.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
- Gestione dei Processi di “Information Technology”	- Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica	RISCHIO MEDIO
- Gestione delle Attività di Controllo sui Processi IT	-Documenti informatici -Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -Accesso abusivo a sistema informatico	RISCHIO ALTO
	-Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	RISCHIO BASSO

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel codice di Condotta della Società, che qui si intende integralmente richiamato, al fine di prevenire il verificarsi di delitti contro la personalità individuale.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo ed i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile
Richiamo al paragrafo 2 della presente sezione.
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta
<ul style="list-style-type: none">• dialer (numerazioni a valore aggiunto)• furto di identità semplice• violazione account• accesso abusivo ad email• truffa e-bay o su altre piattaforme di e-commerce• bonifico/ricarica disconosciuta (phishing)• riciclaggio elettronico proventi illeciti (cyberlaundering)• clonazione carte di credito <p>Con riferimento al reato di accesso abusivo al sistema informatico, si fa riferimento ad esempio</p> <ol style="list-style-type: none">1.all'azione di soggetti che si introducono nel sistema informatico della società per effettuare operazioni che portino un interesse o un vantaggio per l'azienda medesima, quali, ad esempio, diminuzione del credito dei Clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti;2. all'azione di soggetti che si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni, tipicamente quelli di società concorrenti, al fine di procurare un interesse o vantaggio all'azienda, quali ad esempio l'acquisizione del portafoglio Clienti o di informazioni relative alla commercializzazione di nuovi prodotti.
5.3 Controlli preventivi specifici
<ul style="list-style-type: none">• Livelli autorizzativi <p>gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione specifici livelli di approvazione; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.</p> <p>Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:</p> <ul style="list-style-type: none">· leggi e normative vigenti;· principi di lealtà, correttezza e chiarezza;· Codice Etico. <p>Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla</p>

realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001.

• Segregazione dei compiti ed Attività di controllo

L'attività di controllo si basa sulla segregazione dei compiti ed il Processo di gestione della sicurezza fisica e logica è strutturato secondo le seguenti fasi:

- 1) il Processo di prevenzione delle frodi
- 2) il Processo di gestione della "progettazione & sviluppo" e dell'"attivazione & supporto" dei servizi IT
- 3) il Processo di gestione della protezione dei dati e delle informazioni

5.4 Principi di comportamento

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Società. È fatto assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-bis del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

E' compito dell'Organismo di Vigilanza: a) verificare periodicamente la segregazione di funzioni; b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere e le modalità con cui gli stessi si espletano; c) indicare all'Organo Amministrativo le opportune integrazioni e le situazioni connotate da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto; d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "Reati contro la personalità individuale" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Eventuali modifiche dei poteri societari (nuove deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- Indicazione delle modalità di gestione dei colloqui con il personale da assumere;
- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale;
- le notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali (ad es.: fornitori, consulenti, etc...) in indagini relative alla commissione di reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
- Gestione dei Processi di "Information Technology"	- Procedure generali di controllo preventivo ed attuazione di un Piano di Continuità Operativa della Società al fine di contenere gli effetti delle cause di rischio e attuare tempestive azioni mitigatrici di danni	RISCHIO MEDIO
- Gestione delle Attività di Controllo sui Processi IT	- Segregazione di funzioni - Procedure generali di controllo preventivo - Creazione di un nucleo di gestione della crisi	

1. Introduzione

Conoscere la struttura e la modalità di realizzazione di una fattispecie di reato, dalla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 deriva il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2008, ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-septies (Reati col- posi in violazione delle norme in materia di salute sicurezza sul lavoro).

Cosmosol in qualità di datore di lavoro, è tenuta – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. In tale prospettiva, la Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

2. Fattispecie di Reato

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto. Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Al fine di garantire l'adozione di validi accorgimenti avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

- **impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001)**

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regola l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l'art. 25duodecies nel corpo del D. Lgs. 231/2001. Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di "datore di lavoro" occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano: a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p. In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione, gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

Infine, come previsto dal medesimo articolo 30 al comma 3, è previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5 "Il sistema sanzionatorio" della Parte Generale.

3. Attività Sensibili

Il DVR contiene l'elenco, la valutazione e la gestione dei fattori di rischio che possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- Rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- Rischi per la salute dei lavoratori;
- Rischi inerenti ad aspetti organizzativi e gestionali.

Risultano potenzialmente coinvolti nelle attività a rischio in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro i seguenti Organi Sociali e Funzioni Aziendali:

a) Amministratore Delegato: l'organo sociale in oggetto è a rischio di commissione dei reati in oggetto in relazione alla determinazione della politica di gestione del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro e allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie e al compito di supervisione della materia.

b) Ambiente – Sicurezza (impianti): la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di monitoraggio normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

c) Responsabile qualità/laboratorio: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione all'organizzazione degli obblighi formativi e informativi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

d) RSPP: la presente figura si considera a rischio in relazione ad una possibile valutazione errata dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo.

e) Medico Competente: la presente figura si considera a rischio in relazione alla possibilità che non vengano diagnosticati rischi alla salute dei dipendenti derivanti dallo svolgimento delle attività aziendali.

f) RLS: la figura in oggetto si considera a rischio in considerazione della possibilità che vengano omessi controlli sull'adempimento delle procedure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/ che non vengano segnalate criticità rilevanti presenti nei siti produttivi.

g) Gestione Manutenzione Impianti: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione all'omesso utilizzo di strumenti di prevenzione messi a disposizione dalla Società per evitare o limitare eventuali incidenti o malattie nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.

Con particolare riferimento ai reati di "Impiego di cittadini di Paesi Terzi" il cui soggiorno è irregolare" sono state individuate le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

a) Responsabile Amministrazione e Personale: la funzione in oggetto si considera a rischio in relazione alle attività di selezione del personale dipendente in generale e quindi, in particolare, al rispetto delle procedure relative all'assunzione di cittadini di paesi terzi;

b) RLS, RSPP, Amministratore Delegato: le funzioni in oggetto si considerano a rischio per la gestione degli appalti e la verifica dei requisiti di cui all'art. 26 T.U. Sicurezza.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione degli impianti - Uso delle attrezzature da lavoro - Uso dei dispositivi di protezione individuale - Uso dei dispositivi di sicurezza delle macchine esposizione a rumore interno - Esposizione ad agenti biologici utilizzo di videoterminali - Esposizione ad agenti chimici attività svolte con vibrazioni meccaniche - Attività svolte in cantieri temporanei o mobili - Uso delle macchine - utilizzo di apparecchiature a pressione ascensori e montacarichi impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture - selezione dei soggetti esterni che si occupano della costruzione degli impianti - attività svolte dal personale dipendente all'interno dei locali di Cosmosol e quindi attività connesse ai tipici rischi d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo art. 589 c.p. - Lesioni gravi e gravissime art. 590 co. 3 c.p. 	<p>RISCHIO ALTO</p>

(ad es. postura, videoterminale, stress lavoro correlato) - attività svolte da personale esterno presso la sede della Società, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti d'opera o somministrazione		
- Assunzione del personale - Contratti con fornitori (che si avvalgono dell'ausilio di lavoratori irregolari)	- Impiego di lavoratori irregolari	RISCHIO MEDIO

4. Principi generali di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza e nelle definizioni di cui sopra, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo Decreto si prevede quanto segue.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori. Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

La Società in tale ottica si impegna: 1) al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro; 2) a coinvolgere, nella gestione attiva della sicurezza, l'intera organizzazione aziendale; 3) al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione; 4) a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 5) a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 6) a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza; 7) a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 8) a definire e diffondere,

all'interno dell'azienda, gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione; 9) a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria. Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione al Datore di Lavoro che interverrà prontamente, dandone informativa all' OdV. L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione. Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente, deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver frequentato specifici corsi di formazione e di aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed aver conseguito i relativi attestati.

Il RSPP è coinvolto all'occorrenza ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001:

1. Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro: riguarda le attività concernenti la gestione degli aspetti ed adempimenti relativi alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. Approvvigionamento di beni e servizi (incluse le consulenze e gli appalti): riguarda le attività concernenti gli acquisti di beni e servizi (diversi da farmaci).

5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

Il processo relativo al sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro potrebbe presentare un profilo di rischio nel caso in cui il mancato allineamento alle indicazioni normative riferite alla sicurezza (principalmente raccolta nel D.Lgs. 81/2008), con contestuale risparmio di danaro non utilizzato per le misure preventive e protettive, dovesse provocare un evento infortunistico con lesione grave, gravissima o morte di un lavoratore.

Approvvigionamento di beni e servizi (incluse le consulenze e gli appalti)

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse le consulenze) con specifico focus sugli appalti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti le attività di natura organizzativa (quali appunto la gestione degli appalti) cagionasse una lesione ad un lavoratore.

Impiego lavoratori irregolari

Il processo di impiego, sotto varie forme, di lavoratori e collaboratori presso l'azienda potrebbe presentare profili di rischio nel caso in cui non vengano rispettate le norme in materia di immigrazione, con vantaggi derivanti dal minor costo richiesto dai predetti soggetti. La medesima fattispecie potrebbe verificarsi nel caso di utilizzo di fornitori che impieghino lavoratori irregolari.

5.3 Controlli preventivi specifici

• Regolamentazione

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

• Segregazione dei compiti

gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

• Tracciabilità del processo

gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• Attività di controllo

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 e si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni ed al tipo di attività svolta, di funzioni che assicurano la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. In tale ambito sono state

individuare e nominare tutte le figure per la sicurezza previste dalla norma ed applicabili ai processi della Società.

Il Datore di Lavoro ha effettuato l'analisi dei rischi, che ha come presupposto i "principi generali di prevenzione" previsti dal D.lgs. 81/2008.

Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio contenente:

- l'indicazione dell'organigramma della sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- le modalità utilizzate per la valutazione;
- l'individuazione ed il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure eventualmente necessarie;
- l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Fatto salvo i poteri in capo al Datore di Lavoro non delegabili, nel caso in cui si provveda a conferire delega di funzioni in materia di sicurezza, questa è allineata a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/2008.

Le funzioni individuate nell'organigramma della sicurezza devono attuare i compiti previsti dalle procedure interne e controllarne l'applicazione anche in relazione all'interazione dei lavoratori con fornitori e "altri terzi" che dovessero operare all'interno dei luoghi di lavoro.

I lavoratori ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008 dovranno, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa sulla sicurezza e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, dirigenti e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le eventuali carenze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale o collettiva, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività sensibile è fatto obbligo di:

- conoscere e rispettare la normativa concernente la salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare le specifiche procedure interne di prevenzione e le indicazioni procedurali inserite all'interno del Documento di Valutazione del Rischio, redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Dipartimento di Prevenzione A.S.L., Vigili del Fuoco) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o di appalto e fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, richiedendo, nei contratti, analogo allineamento dei fornitori;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente alle figure sovraordinate ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel rispetto delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali situazioni;
- osservare le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- garantire l'allineamento del sistema di gestione per la sicurezza con i requisiti di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008:
 - le attrezzature e gli impianti in uso devono essere autorizzati, verificati e conformi alle norme tecniche di sicurezza;
 - il Datore di Lavoro deve garantire l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'adeguato allineamento della stessa con la normativa applicabile in riferimento al perimetro delle attività e dei processi della Società;
 - devono essere rispettate le prassi inerenti la gestione emergenze, appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, sorveglianza sanitaria;
 - devono essere rispettati gli obblighi di legge riferiti alla formazione e informazioni di tutte le figure per la sicurezza;
 - devono essere effettuati specifici controlli volti a garantire che le misure di prevenzione e protezione si mantengano attuate ed efficaci;
 - devono essere conservate le registrazioni attinenti all'espletamento dei presenti requisiti e di tutte le certificazioni obbligatorie per legge;
 - nell'ambito della riunione periodica per la sicurezza deve essere considerata l'efficacia delle regole implementate per la prevenzione anche mediante eventuali indicatori oggettivi.
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare, misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- elaborare, ove necessario, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a definire le misure di prevenzione e protezione derivanti dalle interferenze tra appaltatore e la Società determinando gli eventuali oneri di sicurezza.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l' idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche – ma non solo - secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008. A titolo esemplificativo:
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto da svolgere a favore di Cosmosol;
 - autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (di seguito "DPR 445/2000");
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;
 - documento unico di regolarità contributiva (anche "DURC") di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 "Documento unico di Regolarità Contributiva";
 - organigramma della Sicurezza (figure competenti in ambito Salute e Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008);
 - elenco di tutto il personale con le specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all'interno dei siti e relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario se del caso;
 - posizione INPS e INAIL o fotocopia del libro matricola o Unilav del personale presente in azienda per la realizzazione dei lavori;
 - attestati inerenti la formazione erogata con specifico riferimento all'attività oggetto dell'appalto (ad esempio quella relativa ai lavori in quota, persone esperta (PES), persona avvertita (PAV), lavori in spazi confinati, ecc.);
 - elenco dispositivi di sicurezza in dotazione ai lavoratori;
 - specifica documentazione attestante la conformità di Macchinari e/o Attrezzature, e/o opere provvisorie per quanto concerne le macchine o attrezzature che verranno impiegate nel lavoro oggetto del contratto di appalto;
 - polizza RCT: nel caso in cui la prestazione sia offerta da aziende artigiane, si richiede obbligatoriamente di fornire una polizza assicurativa a copertura dei titolari di aziende artigiane e degli eventuali assi- stenti coadiuvanti il titolare di azienda artigiana.

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o altro soggetto incaricato in caso di gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) è inoltre fatto obbligo di:

- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano e misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle di- verse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine della prevenzione dei reati di cui all'art. 25septies del Decreto, svolge le seguenti attività: - verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia) sul rispetto dei principi generali e speciali contenuti nella presente Parte Speciale, nonché sulle procedure operative adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto; - proposizione ai soggetti competenti di Cosmosol di eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico; - collaborazione alla predisposizione e/o modifica delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può: a) partecipare agli incontri organizzati da Cosmosol tra le funzioni preposte alla sicurezza; b) incontrare periodicamente il RSPP; c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

I flussi informativi

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori. A tal proposito ciascuno dei Lavoratori porta a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale. Nello stesso tempo il flusso informativo dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro. A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici documentati che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
<ul style="list-style-type: none"> - Uso delle attrezzature da lavoro - Uso dei dispositivi di protezione individuale - Uso dei dispositivi di sicurezza delle macchine esposizione a rumore interno - Esposizione ad agenti biologici utilizzo di videoterminali - Esposizione ad agenti chimici attività svolte con vibrazioni meccaniche - Attività svolte in cantieri temporanei o mobili uso delle macchine - Attività svolte dal personale dipendente all'interno dei locali di Cosmosol e quindi attività connesse ai tipici rischi d'ufficio (ad es. postura, videoterminale, stress lavoro correlato) - Attività svolte da personale esterno presso la sede della Società, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e informazione del personale - Report periodico all'OdV - Controllo manutenzione dei luoghi di lavoro e degli impianti - Aggiornamento DVR - Procedure generali di controllo preventivo 	<p>RISCHIO MEDIO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Assunzione del personale - Contratti di appalto con fornitori (che si avvalgono dell'ausilio di lavoratori irregolari) 	<ul style="list-style-type: none"> - procedure generali di controllo preventivo - Controllo assunzione personale - Gestione fornitori - Controllo controparti contrattuali 	<p>RISCHIO BASSO</p>

1. Introduzione

L'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231 del 2001 contempla una serie di fattispecie di reati posti a tutela dell'integrità del diritto d'autore (legge n. 633 del 1941 - "legge sul diritto d'autore") e di altri diritti connessi al suo esercizio (inseriti nel Decreto come reati presupposti dall'art. 15 della Legge n. 99 del 2009 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), al fine di contrastare la pirateria delle opere dell'ingegno e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa.

Mentre l'articolo 25-*bis*.1 richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

2. Fattispecie di Reato

Si fornisce, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-*nonies* del Decreto.

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Per firma elettronica, si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, co. 1, lett q), D.Lgs. 82/2005).

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis* L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L.A.)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti. Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies L.A.)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo. La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi. Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE. Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies L.A.)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie di reato per le quali l'art. 25-bis.1 prevede la responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi, applicando la sanzione pecuniaria. La descrizione è limitata alle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione alla realtà organizzativa ed operativa.

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

3. Attività Sensibili

Le attività a rischio reato nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati in materia di violazione dei diritti d'autore e contro l'industria e il commercio sono:

- gestione e utilizzo del sistema informatico aziendale;
- utilizzo dei sistemi informatici della Società per trasmettere comunicazioni o dati falsi alla Pubblica Amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione del sito internet.
- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela e le controparti;
- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con partner commerciali;

Nell'ambito delle suddette Attività a Rischio risultano coinvolte le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Responsabile Produzione: la presente funzione si considera a rischio in relazione alle attività inerenti il processo industriale di produzione;
- b) Amministratore delegato: la presente funzione si considera a rischio in relazione alla gestione con i fornitori;
- c) Direzione operativa: la funzione si presenta a rischio in relazione alla possibilità che vengano effettuate attività in violazione della libera concorrenza;

d) Responsabile Imp. Stabilimento: la funzione si presenta a rischio in relazione alla possibilità che vengano effettuate attività in violazione della normativa in materia di proprietà industriale

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei sistemi informatici aziendali - Utilizzo di software e banche dati - Gestione del sito internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo dei sistemi informatici della Società per trasmettere comunicazioni o dati falsi alla Pubblica amministrazione 	RISCHIO MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di nuovi progetti - Processi di approvvigionamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione notizie false e denigratorie - Usurpazione diritti di proprietà industriale altrui - Acquisto prodotti contraffatti 	

4. Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano - nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio sopra indicate - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto. In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

La Società osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati di cui all'artt. 24-*bis* del Decreto;
- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei server e, in generale, delle proprie risorse informatiche;

- effettua periodici inventari dei software e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza; garantisce, anche attraverso idonei flussi autorizzativi, che le immagini utilizzate dalla Società a scopi pubblicitari siano liberamente utilizzabili, oppure siano di proprietà di Cosmosol ovvero la Società ne abbia acquisito i diritti di utilizzo.
- ogni qualvolta svolga attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale o intellettuale spettanti a terzi, è necessario svolgere una previa verifica su precedenti diritti già registrati a nome di terzi;
- nei contratti di acquisto di un prodotto necessario per lo svolgimento della propria attività, la Società dovrà accertare che, nella produzione e commercializzazione dello stesso, non sia stato violato alcun diritto di proprietà industriale spettante a terzi;
- richiedere preventivamente al soggetto titolare del diritto di proprietà industriale eventualmente già esistente il consenso scritto a poter realizzare ed utilizzare prodotti con caratteristiche e funzioni simili a quelli del soggetto a cui appartengono;
- è fatto divieto di utilizzare segreti aziendali altrui;
- è fatto divieto di diffondere notizie e/o apprezzamenti su di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile

Per la descrizione delle attività sensibili si rinvia all'elenco di cui al par. 3.

5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta

Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica

La gestione dei sistemi informativi e, nello specifico, la gestione dei software, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere un risparmio economico, installasse software senza aver proceduto all'acquisto delle relative licenze.

Gestione del prodotto

La gestione del prodotto potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio illecito, procedesse alla commercializzazione di prodotti danneggiati o scaduti.

Negoziante ed esecuzione di contratti di vendita.

Il processo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse agli acquirenti prodotti in qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita o regolata dalla legge.

Gestione delle attività regolatorie

l'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali nel caso in cui la Società procedesse alla commercializzazione di prodotti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale di terzi.

5.3 Controlli preventivi specifici

• Livelli autorizzativi

gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

• Segregazione dei compiti

gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

• Tracciabilità del processo

gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• Attività di controllo

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

In relazione ai Principi di comportamento, si rinvia a quelli descritti nel par. 4.

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 25bis.1 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui al presente Protocollo;

- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello e, in particolare, attivarsi nel caso la Società riceva una contestazione di tipo penale per un fatto commesso dai Destinatari ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di Reati di "reati contro l'industria e il commercio" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Predisposizione/revisione di clausole contrattuali che tutelino la Società dal rischio di acquisto di prodotti contraffatti (es. clausole di manleva, garanzie ecc.).
- Elenco di nuove procedure adottate da Cosmosol o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei sistemi informatici aziendali - Utilizzo di software e banche dati 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e informazione del personale - Procedure generali di controllo preventivo 	RISCHIO BASSO
<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di nuovi progetti - Processi di approvvigionamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure generali di controllo preventivo - Report costante all'OdV da parte dell'Amministratore Unico - Formazione e informazione del personale 	

1. Introduzione

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, 'Decreto'), l'art. **25-quinquies**, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa. Segnatamente, l'articolo in questione prevede: "In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3. Rientrano in questa sezione anche i reati di cui all'art. **25-terdecies** del D.lgs. 231/2001 legati a razzismo e xenofobia.

2. Fattispecie di Reato

2.1 Reati di cui all'art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2)

favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Pornografia minorile (Art. 600–ter c.p.) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p., ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

- **Detenzione di materiale pornografico (Art. 600–quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- **Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono

immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600–quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

- **Tratta di persone (Art. 601 c.p.)**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della

normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2.2 Reati di cui all'art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001

I nuovi reati-presupposto riprendono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: «si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232».

La commissione di tali reati prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

3. Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

1. Gestione servizi e fornitori (es. Stipula di contratti di prestazioni di servizi);
2. Gestione risorse umane (es. Assunzione di dipendenti; Conferimento di cariche sociali...)
3. Gestione sistemi informativi

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
- Gestione servizi e fornitori - Gestione risorse umane	- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Razzismo e xenofobia	RISCHIO MEDIO
-Gestione sistemi informativi	-Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Prostituzione minorile -Detenzione di materiale pornografico	RISCHIO BASSO

	<ul style="list-style-type: none"> - Pornografia virtuale - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - Tratta di persone - Acquisto e alienazione di schiavi 	
--	--	--

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel codice di Condotta della Società, che qui si intende integralmente richiamato, al fine di prevenire il verificarsi di delitti contro la personalità individuale.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo ed i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili nella presente Sezione, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di Legge, dello Statuto della Società e del Codice Etico e di Condotta;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica dove sono descritte le mansioni dei dipendenti della società dedicati alle attività sensibili;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della società sono sempre documentabili e ricostruibili;
- il sistema di deleghe per i dipendenti e gli outsources è coerente con le responsabilità eseguite;
- le deleghe individuano in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni ed i compiti assegnati;
- indagini sulla regolarità del personale presso le eventuali società selezionate per la prestazione di servizi in outsourcing;
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'O.d.V. della Società di tale anomalia;
- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Società. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale;

- Presenza di codice etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
- La Società è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta

Con riferimento ad esempio **all'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, si fa riferimento alle seguenti condotte: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

5.3 Controlli preventivi specifici

• Livelli autorizzativi

Gli standard si basano sul principio secondo il quale l'esercizio delle deleghe deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e rigorosi, a cui dovranno opportunamente adeguarsi le procedure interne.

I poteri autorizzativi devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001.

• Segregazione dei compiti

Gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

• **Tracciabilità del processo**

Gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• **Attività di controllo**

Gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Società. È fatto assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto);
 - tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.
- Il regolamento interno dedicato alla gestione del personale detta specifiche indicazioni sulle modalità di assunzione e gestione delle risorse, che devono essere scrupolosamente seguite (si rimanda al regolamento n. 4)

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

E' compito dell'Organismo di Vigilanza: a) verificare periodicamente la segregazione di funzioni; b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere e le modalità con cui gli stessi si espletano; c) indicare all'Organo Amministrativo le opportune integrazioni e le situazioni connotate da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto; d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "Reati contro la personalità individuale" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Eventuali modifiche dei poteri societari (nuove deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- Indicazione delle modalità di gestione dei colloqui con il personale da assumere;

- Elenco di nuove procedure adottate da Agrosistemi o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio;
- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale;
- le notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali (ad es.: fornitori, consulenti, etc..) in indagini relative alla commissione di reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
- Gestione servizi e fornitori	- Segregazione di funzioni	RISCHIO BASSO
- Gestione risorse umane	- Procedure generali di controllo preventivo	
- Gestione sistemi informativi	- Rapporti contrattuali stipulati nel rispetto dei principi adottati dalla Società (Codice Etico/Disciplinare)	

1. Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Ambientali.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo **25-undecies**, l’estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di Reati Ambientali, elenco poi integrato dalla L. 68/2015.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25-undecies.

2. Fattispecie di Reato

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) L’art. 452-*quater* c.p. punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452-*quinquies* c.p.)

Prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

Prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la punizione di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, traferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative

del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Prevede, che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè: a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1); b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (Art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb.) E' sanzionata la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze

pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

- Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (Art. 137, comma 5, Cod. Amb.)

E’ sanzionato chiunque nell’effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del Codice dell’Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 al Codice dell’Ambiente.

- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 comma 11, primo periodo)

E’ sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte terza del Codice dell’Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt.103 e 104 Cod. Amb.

- Gestione non autorizzata di Rifiuti (Art. 256 comma 1 Cod. Amb.)

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb. Si precisa che, ai sensi dell’art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all’interno di un’area privata. Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell’attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti. Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività con le prescritte autorizzazioni.

- Gestione di discarica non autorizzata (Art. 256 terzo comma Cod. Amb.)

E’ punito chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”. La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258). Al fine di determinare la condotta illecita di

realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni: (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno; (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti. Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

- Miscelazione di Rifiuti Pericolosi (Art. 256 quinto comma Cod. Amb.)

Sono punite le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi. Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi -che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.)

Il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni: a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"; b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente le condotte sopra descritte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili. Omessa bonifica del sito inquinato (Art. 257 Cod. Amb.) E' punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono: - il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); - la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai

livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

- Mancata comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb (Art. 257 Cod. Amb.)

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto, oppure falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (Art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb.)

E' punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Cod. Amb.)

Sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452quaterdecies c.p. che ha abrogato l'art. 260 Cod. Amb.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32bis e 32ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (Art. 279 Cod. Amb.)

E' punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

-Reati Ambientali di cui all'art. 25undecies previsti dalla L.n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

3.Attività Sensibili

Le Attività che presentano un rischio potenziale e che la Società ha individuato al proprio interno relativamente ai Reati Ambientali sono le seguenti:

- 1) Esercizio e manutenzione degli impianti;
- 2) Produzione, classificazione, trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- 3) Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Nell'ambito delle suddette Attività a Rischio risultano coinvolte le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Responsabile Produzione: la presente funzione si considera a rischio in relazione alle attività inerenti il processo industriale di produzione;
- b) Amministratore delegato: tale organo si considera a rischio poiché definisce la politica adottata dalla Società;
- c) Direzione operativa: la funzione si presenta a rischio in relazione alla possibilità che vengano effettuate attività in violazione della normativa in materia di tutela ambientale;
- d) Responsabile Imp. Stabilimento: la funzione si presenta a rischio in relazione alla possibilità che vengano effettuate attività in violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti (es. raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti, approvvigionamento etc...).

L'Azienda opera nella ricerca, produzione, confezionamento di prodotti aerosol cosmetici e dispositivi medici, pertanto la natura dei rifiuti prodotti è variegata e può essere riassunta in questo modo:

- Rifiuti assimilabili agli urbani: provengono sia dagli uffici, dal laboratorio, dalla logistica/magazzino e da miscelazione/produzione, constano in materiale composito e non riciclabile separatamente, non classificabile in nessuna delle voci sottostanti;
- Acque di lavaggio: prodotte dalle operazioni di lavaggio di cisterne/linee (miscelazione/produzione), contiene residui delle sostanze rimosse, non contiene sostanze infiammabili;
- Bombolette aerosol piene: sono prodotte principalmente durante il ciclo di riempimento, confezionamento, controllo e anche in caso di resi non conformi, qualora si certifichi che tali resi non siano recuperabili.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio e manutenzione degli impianti - Produzione, classificazione, trasporto e smaltimento di rifiuti - Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Scarichi sul suolo - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Scarichi in reti fognarie - Scarichi di sostanze pericolose - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Miscelazione di rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria 	RISCHIO ALTO

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle attività sensibili nell'ambito delle Aree a Rischio. Obiettivo della presente Parte Speciale è di far sì che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi

obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella Parte Speciale stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. Nell'espletamento di tutte le Attività a Rischio individuate relativamente ai Reati Ambientali, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1) Codice Etico; 2) regolamenti e procedure adottate da Cosmosol in tema di qualificazione e selezione dei Fornitori e Appaltatori.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile

Gestione degli adempimenti in materia ambientale: riguarda gli adempimenti legati allo smaltimento dei rifiuti.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e appalti): riguarda le attività concernenti gli acquisti di beni e servizi

5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta

Gestione degli adempimenti in materia ambientale

La gestione degli adempimenti in materia ambientale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati ambientali, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Società non si dotasse di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi in materia ambientale.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e appalti)

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società.

5.3 Controlli preventivi specifici

• Livelli autorizzativi

gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto,

indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

• **Segregazione dei compiti**

gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

• **Tracciabilità del processo**

gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• **Attività di controllo**

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della suddetta attività, è fatto obbligo di:

- garantire il rispetto delle regole interne relative allo smaltimento dei rifiuti e dei farmaci scaduti o deteriorati.
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge.

Gli impianti fissi sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

La politica ambientale aziendale deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa. Tale politica deve indicare gli obiettivi strategici ed i principi di azione a tutela dell'ambiente che comprendono tra l'altro: - l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia ambientale; - l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi

e dei comportamenti in materia ambientale; - l'impegno a prevenire e ridurre i rischi di impatto sull'ambiente, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali; - l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze.

La Società individua e valuta tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi in acqua e nelle reti fognarie, gestione dei rifiuti, etc..) con riferimento agli aspetti generati nelle diverse condizioni (es. condizioni normali, manutenzione ordinaria e straordinaria, situazioni incidentali o di emergenza, etc.) al fine di determinare quelli che hanno o possano avere un impatto significativo sull'ambiente. La Società assicura che gli aspetti identificati sopra vengano tenuti sotto controllo analitico nei tempi e nelle modalità richieste dalla legge /autorizzazione.

La Società si avvale di un'apposita procedura che definisce le modalità operative per regolamentare la gestione dei rifiuti e delle emergenze ambientali, individua i rifiuti prodotti in azienda ed i cicli produttivi dai quali sono generati; classifica i rifiuti al fine di determinare le condizioni per una loro corretta movimentazione, stoccaggio e smaltimento secondo i termini di legge (P. n. 7.5-05).

5.5 I controlli dell'ODV e i flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle Attività a Rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali la Società disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. L'OdV deve avere accesso alle risultanze degli audit Ambientali espletati nonché deve essere informato nelle occasioni di seguito indicate: - risultati delle ispezioni/verifiche da parte degli enti certificativi dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni; - risultati di ispezioni/verifiche da parte di audit interni; - risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni; - anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito dell'attività ed in particolare nel caso di superamento delle soglie previste dalla normativa e/o dalle autorizzazioni in essere e indicazioni delle modalità di gestione della situazione; - eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni; - denunce, esposti formulati contro la Società e successivi sviluppi di eventuali conseguenti procedimenti. L'OdV inoltre, con specifico riferimento alla formazione del personale controlla l'effettività della formazione e l'uniformità della formazione presso i vari siti produttivi.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "reati ambientali" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Aggiornamenti in merito all'ottenimento, il rinnovo o la modifica delle certificazioni ambientali.

- Segnalazione su rinnovo e/o modifica della Politica ambientale societaria
- Segnalazioni ricevute in merito a tematiche ambientali (es. segnalazioni di violazioni di procedure interne etc...).
- Modifiche organizzative (es. nomina di nuovi responsabili).
- Segnalazione di criticità emerse: relazione sui fatti direttamente o indirettamente riconducibili a fattispecie di reati ambientali, sulla gestione dell'eventuale situazione di emergenza verificatasi e sulla pianificazione delle attività di risanamento ambientale
- Elenco dei fornitori di servizi riguardanti l'ambiente selezionati nel periodo di riferimento (es. trasporto e smaltimento rifiuti) e descrizione della procedura di selezione seguita in relazione ai casi specifici
- Descrizione delle attività di formazione e sensibilizzazione del personale svolte nel periodo di riferimento (compresa la divulgazione di circolari informative o dispersive)
- Elenco di nuove procedure adottate da Cosmosol o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio e manutenzione degli impianti - Produzione, classificazione, trasporto e smaltimento di rifiuti - Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e informazione del personale Controllo periodico degli impianti Report periodici all'OdV da parte dell'Amministratore Delegato 	RISCHIO MEDIO

1. Introduzione

Con la legge 157/2019, di conversione del decreto legge 124/2019, è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, il quale ha previsto l'estensione, senza alcuna ulteriore condizione, ad alcuni reati tributari di cui al D.lgs. n.74/2000 della disciplina generale del D.lgs. 231/2001, integrando l'elenco dei "reati presupposto" dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.

La scelta del legislatore di provvedere è questa integrazione deriva dal fatto che la condotta di tali reati tributari, se imputabile ad un soggetto appartenente alla struttura organizzativa dell'ente (apicale o subordinato), può integrare già di per sé il criterio oggettivo richiesto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001 del fine di vantaggio o interesse dell'ente (e non di terzi o del singolo), in quanto è evidente che il profitto materiale delle attività di dichiarazione fraudolenta, evasione fiscale, sottrazione al pagamento d'imposte, occultamento o distruzione di documenti contabili, si rinviene senza dubbio nel risparmio d'imposta da parte del contribuente (in questo caso, l'ente). Invero, prima di tale intervento legislativo, i reati tributari potevano potenzialmente rientrare della disciplina del D.lgs. 231/2001 in quanto possibili reati presupposto rispetto ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

2. Fattispecie di Reato

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione

cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- Dichiarazione infedele (ex art.4 dlgs n.74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Omessa Dichiarazione (ex art.5 dlgs n.74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Indebita compensazione (ex art. 10 quater dlgs n.74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

3. Attività Sensibili

Le principali attività a rischio nell'ambito dei Reati tributari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche;
2. predisposizione delle situazioni finanziarie periodiche;
3. gestione delle operazioni di tesoreria;
4. predisposizione dichiarazioni fiscali.

Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Rischio potenziale
- Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche; - predisposizione delle situazioni finanziarie periodiche; - gestione delle operazioni di tesoreria.	-Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici -Occultamento o distruzione di documenti contabili - Dichiarazione infedele	RISCHIO MEDIO

4. Principi generali di comportamento

Diversamente da altre fattispecie di reato, i reati tributari sono potenzialmente pervasivi, soprattutto dal lato della fatturazione attiva. Cosmosol ha adottato specifiche procedure atte a minimizzare i rischi delle principali condotte in cui si sostanziano i reati tributari anche dal lato passivo (ad es. creazione di fatture per operazioni inesistenti, distruzione od occultamento di documenti, ecc.

5. Protocolli preventivi per attività sensibile

5.1 Attività sensibile
Riferimento alle attività di cui al par. 3
5.2 Ipotesi di condotta fraudolenta
Con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, esso presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altre mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione. In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a € 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

Con riferimento al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, la condotta sanzionata dall'art. 10 D.lgs. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

5.3 Controlli preventivi specifici

• Livelli autorizzativi

gli standard si basano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Relativamente ai principi di comportamento cui i Destinatari del Modello devono conformarsi in generale è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività sensibili avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose. In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

• Segregazione dei compiti

gli standard si basano sulla separazione/divisione di funzioni, pertanto chi svolge operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi verifica o autorizza la realizzazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile. La società è dotata di procedure interne sufficientemente dettagliate e di sistemi informativi che supportano i processi.

• Tracciabilità del processo

gli standard si basano sul principio in base al quale: i) ciascuna operazione riguardante l'attività sensibile sia, ove possibile, opportunamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia riscontrabile ex post, anche mediante appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia regolata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

• Attività di controllo

gli standard si basano sull'esistenza, nella realizzazione delle attività sensibili, di procedure interne formalizzate o sull'esistenza ed osservanza di prassi/modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

5.4 Principi di comportamento

1 Tutti coloro che materialmente gestiscono attività sensibili di cui al par. 3 della presente sezione per conto della Società devono essere formalmente stati individuati dalle istruzioni di servizio oppure investiti di tale potere tramite apposite deleghe e/o procure, che rispondano ai seguenti requisiti:

- adeguatezza della delega conferita rispetto alla responsabilità e alla posizione ricoperta dal delegato nell'ambito della struttura organizzativa aziendale;
- definizione specifica ed inequivoca dei poteri attribuiti;

2 Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività sensibile è fatto obbligo di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto delle regole adottate dalla Società per la gestione delle attività ispettive;
- individuare i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso la Pubblica Amministrazione ovvero di inoltrare comunicazioni di qualsiasi natura alla stessa;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia, che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità e che sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- mantenere, ove possibile, un'adeguata segregazione fra le funzioni che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa al processo;
- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.

3 tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

· l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

5.5 I controlli dell’ODV e i flussi informativi

E’ compito dell’Organismo di Vigilanza: a) verificare periodicamente la segregazione di funzioni; b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere con la P.A. e le modalità con cui gli stessi si espletano; c) indicare all’Organo Amministrativo le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto; d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

I flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “Reati contro la Pubblica Amministrazione” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi:

- Eventuali modifiche dei poteri societari (nuove deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- Indicazione delle modalità di controllo effettuate per i rimborsi spese;
- Elenco di nuove procedure adottate da Agrosistemi o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio;
- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale;
- un report sull’andamento dei contenziosi attivi e passivi;
- le notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali (ad es.: fornitori, consulenti, etc...) in indagini relative alla commissione di reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001.

6. Rischio residuo

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Cosmosol, il rischio residuo connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi:

Attività a rischio	Presidi adottati	Rischio residuo
- Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche;	- Controllo contabile riservato al revisore - Procedure generali di controllo preventivo - gestione da consulenti esterni	RISCHIO BASSO
- predisposizione delle situazioni finanziarie periodiche;	- Controllo flussi finanziari - Segregazione di funzioni - utilizzo di sistema informatico a supporto delle operazioni - Procedure generali di controllo preventivo	
- gestione delle operazioni di tesoreria.	- Controllo da parte del Sindaco Unico - Tracciabilità e documentazione delle attività espletate, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di cassa e degli adempimenti fiscali	